

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
PROV. DI PALERMO

All. alla
Chiusura 8/9
M.C.C. del 28-1-9

REGOLAMENTO MERCATO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO. 1

Disciplina per l'esercizio dell'attività del Commercio su Aree Pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Roccapalumba è disciplinato dal presente regolamento ai sensi della legge Regionale 1 Marzo 1995 n.18 " Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche", dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996 n.2 "Disposizioni interpretative e modifiche della legge 1 marzo 1995, n 18 << Norme riguardanti il commercio su aree Pubbliche>>. Disposizioni in materia agricola."
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO. 2

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) Su siti dati in concessione per un periodo di dieci anni, agli stessi soggetti per essere utilizzato quotidianamente.
 - b) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di dieci anni, agli stessi soggetti, per un giorno la settimana.
 - c) Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

ARTICOLO. 3

Individuazione delle aree da dare in concessione.

1. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione comunale di cui all'articolo 7 della legge Regionale 18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del presente regolamento individua le aree previste dall'allegato "1" che è parte integrante del regolamento.
2. Le aree da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 2 del regolamento, sono quelle previste dal mercatino settimanale di cui al successivo articolo 10.
3. Il Sidaco rilascia, su richiesta degli interessati, i nulla osta previsti dall'articolo 2 comma 4 della legge 18/95 come modificato dall'articolo 1 della legge 2/96. Il termine per il rilascio del nulla-osta è di giorni trenta, decorrenti dalla data di inserimento delle istanze all'O.del G. della Commissione. Trascorso infruttuosamente tale termine il nulla-osta si intenderà rilasciato.
4. Nel nulla-osta di cui al precedente comma, la cui validità è connessa alla validità dell'autorizzazione, sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche individuate all'art. 4 del presente regolamento.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono individuate aree da destinare al commercio "stagionale" su aree pubbliche.
6. Nell'ambito delle aree di cui al comma 2 devono essere previsti degli spazi da destinare ai "produttori agricoli", individuati nella via Umberto I° tra la via Garibaldi e la via Olmo.

ARTICOLO. 4

Limiti e divieti.

1. Il Sindaco determina le aree dove per motivi di Pubblico interesse o per motivi igienico

sanitario è vietato il Commercio su aree pubbliche. dette aree devono essere comunicate agli interessati, intendendo per interessati, i possessori di autorizzazione di tipo "C" rilasciata dal Comune e gli operatori che a seguito di richiesta hanno ottenuto il N.O. previsto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

2. Non è possibile inserire limiti tendenti a favorire altre forme di commercio.

ARTICOLO. 5

Publicità aree disponibili.

1. Le aree previste dall'art.3, non assegnate o rese disponibili, sono rese note al pubblico mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

ARTICOLO. 6

Rilascio delle Autorizzazioni

Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 e 2 del regolamento sono rilasciate dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art.7 della L.R. 18/95. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche indicate nella richiesta.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 3 è rilasciata al sindaco.

3. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 e 2 individuate dall'art.3 comma 5, è rilasciata dal Sindaco sentita la commissione di cui all'art.7 comma 1 della L.R. 18/95.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2 abilitano alla somministrazione dei prodotti, in caso di soggetto iscritto al R.E.C., anche per la somministrazione.

5. Ai titolari sarà rilasciato un tesserino di identificazione che dovrà esporre in pubblico.

Art.7

Procedure di rilascio e revoca delle autorizzazioni.

1. L'Autorizzazione non può essere negata nel caso in cui sia disponibile il posteggio richiesto o altro il più possibile simile; La similitudine del posteggio è determinata dal fatto che le aree si trovano nella stessa zona commerciale.

2. L'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1 del presente regolamento, può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del comune. Tale limite non è espresso da alcuna norma, ma può, anche trovare applicazione estendendo alle aree di tipo a) il concetto espresso per le autorizzazioni nello stesso mercato.

3. L'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 2, può essere rilasciata per un solo posteggio nell'ambito del mercato o fiera; Rimangono possibili autorizzazioni di diverse tipologie anche nell'ambito dello stesso Comune.

4. In occasioni di fiere-mercato o sacre, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee che hanno la durata della manifestazione.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente fornisce prova di essere iscritto al REC indicando la CCIAA presso la quale è iscritto, il numero di iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali è iscritto.

6. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano. Per le domande aventi la stessa data di presentazione della domanda si terrà conto nel definire la priorità dei seguenti criteri:

↳ a) residenza nel comune

b) carico di famiglia;

c) maggiore età del richiedente.

7. Il termine fissato per il procedimento è di 90 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, se il posteggio richiesto è disponibile, sarà automaticamente assegnato al richiedente. Allo stesso modo risulterà rilasciata l'autorizzazione di tipo C)*.

8. Il Sindaco dispone la revoca delle autorizzazioni rilasciate nei casi previsti.

ARTICOLO. 8

Orari.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.
2. E' fatto obbligo, al comune, di avvertire delle variazioni d'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo c) rilasciata dal Comune e i possessori del nulla-osta previsto dall'art.3 comma 3 del presente regolamento.
3. Vanno in deroga all'orario di cui al presente articolo gli esercenti il commercio di gas liquido in bombole.

ARTICOLO. 9

Mercatino settimanale .

1. E' istituito un mercatino a cadenza settimanale che si svolge nella giornata di MARTEDI'
2. Il mercatino ha sede nelle vie Umberto I° - R.Elena - L.Avellone ed è costituito da n. 35 di posteggio.
3. Qualora il mercatino ricade in giorni festivi o nei casi di deroghe straordinarie decise per il commercio in sede fissa, il Sindaco può differire la giornata di mercato o determinare giornate straordinarie di mercato. Durante l'anno non possono essere concesse più di due deroghe straordinarie.
4. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.0. L'operatore può iniziare le operazioni di montaggio del banco di vendita un'ora prima dell'orario di apertura e deve concludere le operazioni di chiusura non oltre un'ora dalla chiusura della vendita.
5. Il posteggio che risultasse libero all'inizio delle operazioni di vendita sarà sorteggiato, alla presenza della commissione di mercato di cui al successivo art.11, tra gli operatori presenti.

ARTICOLO. 10

Commissione di mercato

1. Presso il mercato è istituita una commissione composta da un rappresentante del Comune nominato dal Sindaco, da quattro rappresentanti degli operatori del mercato eletti su lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco che dispone quanto necessario per il buon funzionamento della stessa commissione.
2. Della commissione fa parte un rappresentante del Commercio in sede fissa che è votato dagli operatori del mercato. All'elezione possono candidarsi gli operatori del commercio fisso che volessero fare parte della commissione.
3. Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione. Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà tra rappresentanti del commercio in sede fissa designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.
4. La commissione vigila sul buon funzionamento del mercato ed assolve ai compiti conferitegli dalle norme e resta in carica due anni.
5. Visto il carattere altamente operativo della commissione, essa delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

ARTICOLO.11

Criteri di assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno del mercato, avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.6 comma 1.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati dal Sindaco per un periodo di mesi 1, questo periodo può variare, collegato alla tipologia dei prodotti in vendita.
3. I posteggi temporaneamente vacanti, si fa riferimento a quei posteggi lasciati vacanti per motivi giustificati (gravidanza, servizio militare ecc...) per un periodo certo, segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati prioritariamente ai possessori di autorizzazione di tipo c) residenti nel comune.

ARTICOLO. 12

Trasferimento del mercato

1. Il trasferimento del mercato è deliberato, solo per motivi di pubblico interesse, dal Consiglio Comunale sentito il parere della commissione comunale previsto dall'art.7 della L.R. 18/95 e della Commissione di mercato di cui all'art.11 del regolamento. Del trasferimento va data notizia mediante l'affissione di avvisi all'interno del mercato almeno due settimane prima della data di trasferimento.

ARTICOLO. 13

Revoca posteggi.

1. Il Sindaco può revocare il posteggio per motivi di pubblico interesse. Nel caso citato l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più possibile simile a quello revocato.

2. Il Sindaco sospende la revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore, senza giustificato motivo, si assenti, durante l'anno solare, per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste.

3. Il Sindaco revoca la concessione del posteggio nei casi in cui nonostante la diffida scritta l'operatore si ostini a non lasciare libero il posteggio secondo quanto previsto dall'art.9. Si ritiene che alla seconda sanzione per il motivo citata possa scattare la diffida. E' opportuno, al fine di evitare ingiustizie possibili che la contestazione dei processi verbali di accertamento avvenga alla fine delle operazioni di mercato ed in presenza degli interessati.

n° 528

ARTICOLO. 14

Subingresso

1. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione comporta il trasferimento del posteggio e di eventuali diritti maturati dal dante causa.

2. Neanche nei casi previsti dal precedente comma è possibile per un operatore avere più di una autorizzazione dello stesso tipo nell'ambito del Comune.

3. Il divieto di avere più di un posteggio nello stesso mercato non si applica a chi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento era già in possesso di più posteggi e alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio operanti nello stesso mercato.

ARTICOLO. 15

Distanze minime

1. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che svolgono la loro attività in forma itinerante, tra una sosta e l'altra devono compiere almeno 50 metri. La sosta citata non può durare più di trenta minuti, salvo dare ai clienti presenti la possibilità di comprare i prodotti.

2. Nelle ore della giornata di svolgimento del mercato, non si può svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ad eccezione dei commercianti del pesce e rivenditori di gas in bombole.

ARTICOLO.16.

Altre norme applicabili.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.

ARTICOLO. 17

Norme Transitorie.

1. Ai fini della determinazione delle aree da regolarizzare ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis della legge 18/95 si stabilisce che saranno regolarizzate le aree dove gli operatori hanno operato con il consenso dall'amministrazione.
2. Le aree interessate al comma precedente sono le seguenti : Via Umberto I° dalla via Garibaldi alla via Giunta - Via Reg.Elena dalla via Bevaio a Vicolo Parlavecchio - Via L.Avellone dalla via Umberto I° alla via Bevaio.
3. Le autorizzazioni corrispondenti alle aree previste al precedente comma saranno assegnate con priorità assoluta a quegli operatori che vi abbiano svolto attività.
4. Per l'applicazione del precedente comma va presentata istanza con le modalità contenute nei precedenti articoli, con l'esatta indicazione del posteggio occupato ed integrata con la seguente documentazione : Copia ricevuta pagamento tassa occupazione spazi.